



# COMUNE DI PORTALBERA

## PROVINCIA DI PAVIA

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 16/12/2023

**OGGETTO CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2024.**

:

L'anno **2023** il giorno **16** del mese di **Dicembre** alle ore 10.40 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Nominativo          | Presente | Nominativo              | Presente |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Gramegna Maurizio   | SI       | Cobianchi Milani Manuel | NO       |
| Magnani Gianpiero   | SI       | Strozzi Chiara          | SI       |
| Scanarotti Sara     | SI       | Pernice Mauro           | NO       |
| Valizia Claudio     | SI       | Frigo Luciano Angelo    | SI       |
| Vercesi Nicole      | SI       |                         |          |
| Siviero Rina Franca | SI       |                         |          |
| Bensi Lucia         | SI       |                         |          |

Presenti : 9 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il Sindaco relaziona brevemente in merito alla presente proposta di deliberazione, evidenziando che è intendimento dell'Amministrazione, con riferimento alle aliquote IMU per l'anno 2024, lasciarle immutate rispetto al 2023.*

### **Preso atto che:**

- La legge n. 160 del 2019, all'art. 1/ comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 (di seguito anche «decreto»).
- I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.
- Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2023 (esecutiva) avente ad oggetto la rettifica delle aliquote imu per l'anno 2023;

**Richiamato** l'art. 1/comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.*

**Preso atto** pertanto che - a decorrere dall'anno 2020 - le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI (quali componenti della imposta unica comunale - IUC istituita con la L. n. 147/2013), sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU appunto.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, dell'art.1/commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019 suddetta.

**Dato atto** che l'art. 1/comma 744 della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

**DATO pure** atto che:

- tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- il successivo comma 753 fissa inoltre per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni - con deliberazione del Consiglio comunale - possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che - ai sensi dell'art. 1/comma 740 della L. 160/2019 - il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata - come definita alle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della stessa legge - non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato** altresì che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** altresì l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1/comma 777 della L. n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.1/comma 741 lettera c) punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. Con la precisazione che, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Richiamati poi** i seguenti commi dell'art. 1 della ripetuta L. n. 160/2019:

- ✓ il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- ✓ il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; - *ma visto l'art. 1/comma 751 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che: "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";*
- ✓ il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- ✓ il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- ✓ il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

***Dato atto che:***

- ✓ ai sensi dell'art. 1/comma 761 della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ✓ il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al

quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamate inoltre:

- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 31/07/2020 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2020;
  - ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30/12/2020 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU- anno 2021;
  - ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 29/04/2022 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2022
  - ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 27/12/2022 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2023
  - ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 11/03/2023 con la quale sono state confermate e rettifiche le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2023
- tutte esecutive;

**Dato atto** che questa Amministrazione Comunale non intende prevedere aggravii di fiscalità ai contribuenti e ciò per evidenti motivazioni connesse all'attuale grave "congiuntura economica";

**Ritenuto pertanto** di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- ✓ aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**;
- ✓ detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- ✓ aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella **misura dello 0,1 %**;
- ✓ aliquota per i terreni agricoli, fissata nella misura **dello 0,76 %**;
- ✓ aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura **dello 0,86 %**;
- ✓ aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, **dello 0,86%**.

**Dato Atto** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate

dall'articolo 13/comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

**Richiamato** l'art. 1/comma 756 della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni - in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019 - la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**Preso atto** che la Risoluzione n.1/DF del MEF in data 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Visto il Decreto 7 luglio 2023** pubblicato in GU n 172 del 25 luglio in cui il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto. A seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica "Gestione IMU" attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.

Visto il testo definitivo del **Decreto Legge n. 132/2023 come convertito in legge, nel quale** si prevede lo slittamento dell'obbligo previsto dal suddetto Decreto 7 luglio 2023, al 2025.

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30.05.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31.07.2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato T.U.E.L. - favorevole, espresso dal Responsabile della Struttura n.1

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del T.U.E.L.

**Visto** lo Statuto Comunale.

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti - essendo n. 9 i consiglieri presenti e n. 9 i consiglieri votanti resi in forma palese

### ***DELIBERA***

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate per l'anno 2023, come segue:
  - ✓ aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**;
  - ✓ detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1/comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto comunque conto che - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi - la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
  - ✓ aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello **0,1 %**;

- ✓ aliquota per i terreni agricoli, fissata nella misura dello **0,76 %**;
- ✓ aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello **0,86 %**;
- ✓ aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, dello **0,86 %**.

Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 Gennaio 2024 e saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

**SUCCESSIVAMENTE  
E**

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; Visto l'art. 134/comma 4 del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti palesi: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 9 i consiglieri presenti e n. 9 i consiglieri votanti;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 71**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Paola Lombardo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 20/12/2023  
GIAN LUCA MUTTARINI in data 20/12/2023